

**Codice regionale dell'edilizia.**

**Art. 60**

*(Misure di promozione per la sostituzione di edifici ed esecuzione degli interventi in ambiti sottoposti a pianificazione attuativa)*

**1.** Nei casi di interventi di ristrutturazione con demolizione totale o parziale, attuati con sostituzione di singoli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente capo non coerenti con le caratteristiche storiche o architettoniche o paesaggistiche e ambientali individuate dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera b), e che comportino una diminuzione del volume o superficie utili o delle unità immobiliari esistenti, il Comune e il soggetto interveniente possono concordare il trasferimento dei diritti edificatori in altre aree del territorio comunale attraverso una convenzione che stabilisca:

- a)** i crediti edificatori derivanti dalla sostituzione aumentati del 50 per cento;
- b)** la localizzazione delle aree sulle quali trasferire i diritti edificatori;
- c)** il tempo massimo di utilizzazione dei crediti edificatori.

**2.** Nelle aree assoggettate a pianificazione attuativa dagli strumenti urbanistici comunali è ammesso il rilascio del titolo abilitativo anche in assenza di approvazione del piano attuativo o di sue varianti ovvero in tutti i casi di decadenza dello strumento, alle seguenti condizioni:

- a)** l'area risulti urbanizzata in misura non inferiore al 70 per cento della superficie complessiva;
- b)** il nuovo intervento risulti coerente con le previsioni dello strumento urbanistico generale vigente o adottato;
- c)** non sussistano ulteriori esigenze di opere di urbanizzazione indotte dall'intervento richiesto.

**2 bis.** Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per interventi di

ampliamento, anche in corpo distaccato, di edifici esistenti nel limite di 200 metri cubi di volume utile. In tali casi non trova applicazione la condizione di cui al comma 2, lettera a).

(1)

**3.** Negli ambiti sottoposti a pianificazione attuativa comunale i Comuni possono disporre la non concorrenza degli alloggi destinati a edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o convenzionata, di cui alla legge regionale 6/2003, per la determinazione del numero di posti auto da destinare a parcheggi pubblici di relazione, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 122/1989.

**4.** Negli ambiti sottoposti a pianificazione attuativa comunale con destinazione diversa dalla residenza, la modifica del perimetro dell'ambito previsto nello strumento urbanistico generale comunale costituisce variante di livello comunale di cui all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 a condizione che la destinazione d'uso rimanga invariata e vengano rispettati gli standard urbanistici.

(2)(3)

Note:

**1** Comma 2 bis aggiunto da art. 163, comma 1, L. R. 26/2012

**2** Parole sostituite al comma 4 da art. 21, comma 2, L. R. 21/2015

**3** Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 18, L. R. 6/2019